CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI AREZZO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

FORMULAZIONE ED ELENCAZIONE

ARTICOLO	TITOLO
A.	Ente Bilaterale del Terziario di Arezzo Centro Servizi di Arezzo dell'EBTT Ente Bilaterale Toscano
B.	Fondo Assistenza e Servizi
C.	Formazione 1. Formazione continua fondo FORTE 2. Formazione in genere 3. Comitato Tecnico
D.	Commissione di conciliazione in sede sindacale
E.	Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato
F.	Donazione sangue e midollo osseo
G.	Lavoratori affetti da malattie oncologiche o di eccezionale rarità e comunque invalidanti
H.	Lavoro domenicale e festivo
I.	Prestazione sostitutiva della mensa: domenica o festivi
L.	Permessi Retribuiti
M.	Determinazione periodo di ferie
N.	Elemento Provinciale
O.	Salario Variabile
P.	Appalti
Q.	Disposizioni Finali Validità e durata

CONTRATTO INTEGRATIVO DELLA PROVINCIA DI AREZZO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

Il giorno 19 del mese di maggio dell'anno 2009 presso la sede della Confcommercio di Arezzo via XXV Aprile 12

tra

la Confcommercio di Arezzo di seguito semplicemente "associazione", rappresentanta dal Sig. Benito Butali in qualità di Presidente, assistito dal Dott. Franco Marinoni Direttore dell'associazione,

e

le OO.SS. Provinciali di categoria del settore Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi nelle persone di

Sig. Loretto Ricci Segretario provinciale **FILCAMS CGIL Arezzo**

Sig. Giovanni Marini Segretario provinciale **FISASCAT CISL Arezzo**

Sig. Marco Conficconi Segretario provinciale **UILTUCS UIL Arezzo**

Premesso che:

- Il dato che più ha caratterizzato lo sviluppo e il riequilibrio economico del nostro sistema nell'ultimo quadriennio è certamente il progressivo spostamento della ricchezza prodotta e di quelli dell'occupazione espressa dalle varie attività economiche al settore della produzione a quello del terziario. Analizzando i dati economici relativi si evince chiaramente come a partire dagli anni '80, i maggiori livelli (oltre il 60%) della ricchezza prodotta e, soprattutto, dell'occupazione sono garantiti dal complesso sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Non tener conto di questo dato sarebbe forviante sia per le analisi che per le prospettive di intervento, nonché per le aspettative di "governance" del territorio.
- Da questo dato non si puo' prescindere la quota maggiore di ricchezza e soprattutto di occupazione è oggi, anche ad Arezzo, espressa dalle attività del terziario. E' un dato significativo che deve essere valutato con attenzione per definire strategie di

sviluppo di consolidamento e di ripresa del sistema economico. Dobbiamo tenere conto di questo dato per valutare adeguatamente gli scenari in divenire, realizzando le condizioni per individuare le più opportune azioni per lo sviluppo ed il consolidamento del sistema.

- In un simile scenario, il terziario avanzato apre una finestra sul sistema della distribuzione, sei servizi alle imprese e delle loro interazioni con la parte produttiva, quali componenti fondamentali di un approccio completo ed esaustivo dell'analisi dei sistemi economici locali.
- Il settore si contraddistingue anche come un grande bacino occupazionale con professionalità elevate ma con contratti di lavoro a volte troppo flessibili che necessitano di maggiore stabilizzazione anche nell'interesse dell'imprese
- E' importante, in questo scenario, rafforzare e consolidare le relazioni sindacali tra gi attori protagonisti del sistema che sono l'impresa nel suo complesso cioè l'imprenditore ed i lavoratori dipendenti.

Stipulano,

un contratto integrativo provinciale, per le imprese e i dipendenti del settore commercio, terziario, distribuzione e servizi.

Le parti, che considerano il presente Contratto Integrativo Provinciale un complesso normativo unitario e inscindibile, si danno atto che esso disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio della Provincia di Arezzo, i rapporti di lavoro subordinato di tutte le aziende, in qualunque forma costituite, che svolgano attività del Terziario, del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi che non abbiano in essere ed abbiano piena efficacia, economica e normativa, una contrattazione integrativa aziendale.

A.

Ente Bilaterale del Terziario di Arezzo

Centro Servizi di Arezzo dell'EBTT Ente Bilaterale Toscano

Le parti riconoscono la bilateralità come strumento importante per le imprese ed i lavoratori, pertanto intendono sviluppare e consolidare maggiormente i servizi e le attività che l'Ente Bilaterale del Terziario svolge nella provincia di Arezzo.

In particolare si concorda di implementare e sviluppare presso l'Ente bilaterale le attività che riguardano la Formazione, la Banca dati per la domanda e l'offerta di lavoro, la Commissione di conciliazione in sede sindacale.

Le parti, durante la vigenza del presente contratto, lavoreranno, insieme, ad una riorganizzazione complessiva della bilateralità per renderla sempre più rispondente alle esigenze dei lavoratori e delle imprese. Pertanto, si stabilisce di creare punti informativi attrezzati, del Centro Servizi dell''EBTT in seno alle sedi provinciali delle OO.SS. di categoria firmatarie

Per quanto riguarda la formazione le parti convengono di predisporre annualmente i piani formativi sulla base delle esigenze rilevate dai fabbisogni professionali delle imprese e dei lavoratori del territorio, allo scopo di agevolare anche l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Le parti convengono sulla realizzazione di una banca dati dove si possono trovare sia la domanda che 'offerta di lavoro oltre i fabbisogni formativi rilevati dal territorio, per avere una reale ed aggiornata fotografia sulle esigenze del settore. La banca dati creerà opportunità di incrocio tra le opportunità professionali presenti nel territorio e le professionalità dei lavoratori.

Questo servizio non svolgerà attività di selezione e di collocamento al lavoro.

Qualora si ravvisi l'opportunità di istituire ulteriori servizi, le Parti si incontreranno per valutare le relative proposte.

B.

FONDO ASSISTENZA e SERVIZI

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, provinciali di Arezzo, ritengono necessario e concordano, di istituire un Fondo finalizzato a sviluppare tutte le attività inerenti l'assistenza, l'orientamento e l'informazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Il Fondo, denominato brevemente FAS, sarà gestito dalle firmatarie OO.SS. che si impegnano a redigere, entro e non oltre i prossimi quattro (4) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, sia lo Statuto che il regolamento attuativo formalizzante la funzionalità del Fondo stresso.

Detto Fondo ricercherà e determinerà trattamenti di favore da sottoporre e riservare ai lavoratori e alle lavoratrici del settore e, compatibilmente con le economie necessarie, potrà inserire nel proseguo, anche su indicazione dei lavoratori, nuove casistiche e/o opportunità.

Al Fondo FAS potranno essere indirizzate elargizioni liberali, purché regolarmente documentate, proventi da collette o attività di solidarietà collaterali organizzate dai lavoratori e/o dalle OO.SS. territoriali, contributi da associazioni, enti e/o attività commerciali e non, che ne condividano le finalità.

Il Fondo FAS erogherà a tutti i lavoratori, in relazione alle risorse disponibili, i seguenti servizi:

- assistenza contrattuale;
- assistenza, orientamento e informazione sui Fondi Pensione di categoria e sui Fondi di Assistenza Sanitaria di categoria;
- assistenza fiscale, vertenziale e legale;
- formazione sindacale orientata alla creazione di una rete di conoscenze e competenze in materia contrattuale e legislativa e conseguentemente ad un migliore utilizzo delle normative e della contrattualistica in essere, comprese le normative in materia di sostegno al reddito;

- sviluppo e sostegno a tutte quelle azioni che siano orientate alla ricerca di soluzioni alle criticità dei lavoratori, privilegiando quelle extra giudiziali (es. Commissione di Conciliazione);
- all'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore e complessiva;
- contribuzione, parziale e/o totale, a sostegno delle forme di rivendicazione unitarie;
- convenzioni per servizi e/o acquisti.

Il fondo FAS si finanzierà attraverso la contribuzione, da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che non aderiscono alle OO.SS. della provincia di Arezzo, determinata in una quota, trattenuta all'interno del foglio paga mensile pari allo 0,10% su paga base e contingenza per 14 mensilità.

Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, forniranno al Fondo FAS, in nome e per conto delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alle stesse, a titolo completamente gratuito, prestazioni gestionali, fiscali, professionali e promozionali, tali da comportare una forte riduzione dei costi complessivi di funzionamento.

C.

Formazione

1. Formazione continua fondo FORTE

Le parti ritengono che la crescita professionale degli addetti e delle imprese in genere attraverso la formazione specifica e di base rappresenti un obiettivo strategico al fine di consolidare e sviluppare l'occupazione e per meglio professionalizzare quella esistente. Per questo motivo le parti si impegnano a predisporre progetti congiunti tra i firmatari del presente accordo per promuovere attività di formazione continua nel territorio della provincia di Arezzo partecipando alle varie scadenze progettuali del fondo nazionale Forte.

Qualora i progetti riguardassero imprese non del settore interessato dal presente accordo e che, quindi, non applicano il CCNL del terziario e dei servizi, ma che comunque hanno deciso di versare il contributo previsto per il fondo Forte,

i progetti dovranno essere sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentite le categorie di riferimento.

2. Formazione in genere

Le parti convengono di operare in maniera sinergica e paritetica nell'elaborazione di progetti di formazione specifici o trasversali per il settore del terziario e del turismo con lo spirito di far crescere nelle imprese del settore la cultura della formazione sia per l'impresa sia per i lavoratori come un valore aggiunto per l'impresa stessa e per il proprio ruolo nel mercato.

3. Comitato Tecnico

Le parti convengono che per meglio attuare strategie sulla formazione sia necessario il coinvolgimento di un tavolo tecnico, composto da professionisti della formazione che ogni soggetto firmatario del presente accordo ritiene opportuno nominare, utilizzando soprattutto le Agenzie formative indicate da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, della provincia di Arezzo.

D.

Commissione di conciliazione in sede sindacale

Le parti ritengono interesse comune quello di istituire una Commissione di conciliazione per favorire la possibilità di risoluzioni extra giudiziali delle controversie di lavoro nel settore terziario, così come previsto dal CCNL di riferimento, dal Codice Civile e dal D.Lgs 80/1980 e dal D.Lgs. 387/1998. Verrà istituita una apposita Commissione presso la sede dell'Ente Bilaterale del Terziario di Arezzo.

Compito della Commissione è quello di trovare intese nelle vertenze individuali in sede sindacale.

Le parti si impegnano ad utilizzare in maniera prioritaria la Commissione prima di attivare il ricorso alle vie legali.

Le parti stipulano un apposito accordo per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione. L'accordo per l'istituzione della Commissione di conciliazione competente per la risoluzione extra giudiziale di controversie di lavoro relative al settore terziario,

distribuzioni e servizi della provincia di Arezzo è parte integrante del presente accordo e ne costituisce l'allegato "A".

E.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di volontariato

Le parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del volontariato ed in considerazione di quanto previsto dalla specifica legge quadro 11.08.1991 n 266, convengono che alle lavoratrici ed ai lavoratori che svolgono attività di volontariato ai sensi della suddetta legge siano applicati, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni.

F.

Donazione sangue e midollo osseo

La lavoratrice ed il lavoratore che donano il sangue e/o il midollo osseo hanno diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente.

La lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a permessi non retribuiti per sottoporsi ad accertamenti finalizzati alla donazione del midollo osseo.

G.

Lavoratori affetti da malattie oncologiche o di eccezionale rarità e comunque invalidanti

Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente C.C.N.L. all'art. 88, viste le sempre più numerose problematiche che si realizzano per i soggetti affetti da queste gravi patologie, le parti ritengono assolutamente necessario istituire per le lavoratrici e i lavoratori per i quali sia stata attestata una malattia oncologica o di eccezionale rarità e comunque invalidante, da parte di una struttura pubblica o convenzionata in base alle leggi vigenti, un pacchetto di permessi retribuiti propedeutici ad agevolare il ristabilimento psico-fisico dei soggetti.

Tali permessi, fino ad un ammontare massimo di 24 ore annue, potranno essere usufruiti dalle lavoratrici e dai lavoratori in un'unica soluzione o frazionati in giorni di lavoro; in ogni caso, dovranno essere preventivamente comunicati al datore di lavoro.

Le aziende interessate da queste particolari problematiche potranno segnalare all'Ente Bilaterale Provinciale la statistica in loro possesso e richiedere un contributo economico preventivamente stabilito e messo a disposizione dall'Ente stesso.

H.

Lavoro domenicale e festivo

Le parti, tenuto conto della specificità presenti nei Centri Storici, dei Centri Commerciali Naturali, degli Esercizi Polifunzionali, Parchi Commerciali e dell'Outlet ritengono necessario sviluppare un livello di confronto e di contrattazione che trovi per tali tipologie trattamenti omogenei, anche diversi rispetto alle altre tipologie di commercio.

Premesso che nel luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL del settore terziario del 04.07.2004 sia nella parte economica sia nella parte normativa, le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dall'articolo "Lavoro Domenicale" 4° comma del suddetto CCNL e dalle Leggi in materia, fermo restando che la domenica deve essere considerata giorno di riposo settimanale di legge e di C.C.N.L., concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali e festive, nonché il dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale necessario per effettuare le operazioni di vendita.

1. La prestazione lavorativa del personale dipendente per le giornate di deroga previste dalle amministrazioni locali, dovrà tenere conto della volontarietà della prestazione da parte del lavoratore, nonché della rotazione ed alternanza tra lavoratori a parità di mansione dove le condizioni organizzative aziendali lo consentono (medie e grandi imprese). L'azienda deve comunque avere garantito l'organico per svolgere la propria attività.

2. Il recupero del riposo settimanale, in caso di prestazione domenicale, sarà concordato con il lavoratore e comunque avverrà nella settimana precedente o successiva all'evento, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 113/08 e del D.Lgs. 66/03 e successive modificazioni.
3. Non sono tenuti ad assicurare la prestazione lavorativa di cui al presente punto H lavoro domenicale e festivo, fatti salvi casi di espressa volontà, i lavoratori rientranti nei casi di seguito elencati:
 - Madri e padri di bambini di età fino a 3 anni, ovvero madri e padri affidatari o adottivi di bambini fino al 3° anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
 - I lavoratori che assistono portatori di handicap conclamato conviventi o persone non auto sufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
 - Donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza per maternità obbligatoria.
4. Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, le parti prevedono le seguenti maggiorazioni di lavoro domenicale e festivo:
 - le prime 9 domeniche e/o festività all'anno, maggiorazione del 30%;
 - dalla 10° alla 19° domenica e/o festività all'anno, maggiorazione del 45%;
 - oltre la 20° domenica e/o festività all'anno, maggiorazione del 65%.

 Le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1) lettera C del D.Lgs. 93/008.
5. Fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, per il personale il cui riposo è fissato in giorno diverso dalla domenica, in caso di prestazione lavorativa nel giorno fissato come risposo, saranno previste le seguenti maggiorazioni:
 - dal 01 gennaio 2009 maggiorazione del 25%;
 - dal 01 gennaio 2010 maggiorazione del 35%;

Le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1) lettera C del D.Lgs. 93/008.

Le maggiorazioni di cui sopra sono escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 187 del CCNL del settore.

6. Ai lavoratori che effettueranno la prestazione lavorativa nelle giornate di deroga previste dalle amministrazioni locali dovrà comunque essere garantita almeno una domenica di riposo nel mese.
7. Le parti concordano che nel territorio della provincia di Arezzo, di norma, non siano previste deroghe alla chiusura obbligatoria per le giornate festive di seguito elencate:

 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, Natale e Santo Stefano.

Le parti con la sottoscrizione del presente contratto integrativo provinciale intendono esaurita la procedura prevista dal CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi rinnovato nel luglio 2008 all'articolo "lavoro domenicale"

I.

Prestazione sostitutiva della mensa: domenica o festivi

Le parti convengono che ai lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa la domenica o nei giorni festivi con turni spezzati, l'impresa metterà a loro disposizione delle apposite convenzioni stipulate con pubblici esercizi per l'espletamento del pasto a prezzo concordato di €. 5.29 come prestazione sostitutiva della mensa come previsto dall'art. 48 lettera C del DPR 22/12/1986 n. 917.

L.

Permessi Retribuiti

Le parti concordano che, oltre quanto previsto dall'art. 140 del CCNL di riferimento, i permessi individuali retribuiti potranno essere goduti anche non in gruppi di 4 o 8 ore, in

accordo tra lavoratore e datore di lavoro, ma singolarmente comunque viene stabilito 1 ora come soglia minima.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione potranno essere goduti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

M.

Determinazione periodo di ferie

Fermo restando quando stabilito dal CCNL di riferimento all'art. 142 , le parti concordano che le ferie potranno essere frazionate anche in più di due periodi all'anno, in base alle esigenze aziendali e dei lavoratori.

Le aziende dovranno predisporre un programma per le ferie estive entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Nel periodo da giugno a settembre, su richiesta scritta del lavoratore, saranno comunque garantite minimo due settimane consecutive di ferie. Le restanti giornate di ferie potranno essere concesse, in accordo tra le parti, in più periodi e giorni dell'anno.

N.

Elemento provinciale

Nella provincia di Arezzo è in vigore un terzo elemento provinciale pari a € 2.07 i cui effetti dovranno essere valutati alla luce delle mutate condizioni economiche e normative.

O.

Salario Variabile

Le parti con lo spirito di valorizzare ed estendere maggiormente i riconoscimenti economici di natura variabile da erogare alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, ritengono fondamentale mettere a disposizione delle imprese che erogano o che volessero erogare, durante la vigenza del presente contratto, somme a titolo di salario variabile, una apposita commissione, costruita in seno dell'ente bilaterale, atta a stipulare accordi per l'erogazione di importi salariali variabili e non predeterminati e pertanto beneficiare del particolare

trattamento contributivo-previdenziale previsto dall'art. 5 del decreto legge 24/09/1996 n. 499 e dell'art. 3 legge 29/07/1996 n. 402.

P.

Appalti

Compatibilmente con quanto previsto in materia dall'art. 211 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del terziario e di servizi, dandosi atto reciprocamente che la materia è estremamente articolata e complessa, le parti, nell'ottica di stabilizzare maggiormente il settore, concordano di ritenere l'Ente Bilaterale del Terziario territoriale, quale istituto preposto ad una sempre più necessaria e puntuale certificazione delle aziende del settore.
A tale scopo, le aziende, a partire dalla stipula del presente contratto, si impegnano a comunicare all'Ente Bilaterale i dati delle società e/o cooperative a cui hanno affidato appalti, la durata degli stessi, il contratto collettivo da essi applicato, il numero dei lavoratori interessati, le forme contrattuali adottate dalle società appaltatrici.

Q.

Disposizioni Finali

Validità e durata

Il presente accordo integra e articola il C.C.N.L. del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi delle Professioni e della PMI, ed in quanto tale costituisce obbligo normativo e retributivo, per le aziende che applicano il suddetto contratto e per le aziende che in qualunque modo facciano riferimento ad esso.

Il presente Contratto ha una vigenza di durata triennale e quindi la sua applicazione decorrerà a partire dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2012 e comunque sino al totale rinnovo dello stesso.

Le parti si danno atto che in caso di sostanziali modifiche legislative o contrattuali che dovessero intervenire durante la vigenza del presente Contratto Integrativo Provinciale

daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare le presenti disposizioni alle eventuali nuove regolamentazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Confcommercio Arezzo

Presidente Benito Butali

Direttore Franco Marinoni

Filcams- CGIL Arezzo

Segretario Provinciale Loretta Ricci

Fisascat – CISL Arezzo

Segretario Provinciale Giovanni Marini

Uiltucs-UIL Arezzo

Segretario Provinciale Marco Conficconi